

## DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALL'ACCESSO TELEMATICO ED AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA) DEL COMUNE DI FIRENZE

*(approvato con Deliberazione della Giunta n. 55 del 18-02-2025)*

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Firenze, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, il Comune di Firenze rende disponibili i dati pubblici sia attraverso il proprio portale Open Data ([opendata.comune.fi.it](https://opendata.comune.fi.it)), che mediante interoperabilità con il Portale Regionale, il Portale Nazionale e il Repertorio Nazionale Dati Territoriali (RNDDT), ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Il presente Disciplinare concerne e disciplina, secondo le disposizioni del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della normativa vigente:
  - a. l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
  - b. la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
  - c. il riutilizzo dei dati pubblici.

#### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende per:
    - **dato**: rappresentazione fisica di informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
    - **documento**: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    - **dato del Comune di Firenze**: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
    - **dato pubblico**: il dato conoscibile da chiunque;
    - **dato a conoscibilità limitata**: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
    - **dato personale**: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
-

- **dati di tipo aperto:** i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque in formato disaggregato;
  - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
  - sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
- **formato aperto:** un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- **titolare del dato:** la Pubblica Amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato la formazione del dato;
- **pubblicazione:** la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune di Firenze, con accesso diretto e immediato senza necessità di autenticazione e identificazione;
- **riutilizzo:** l'uso del dato di cui è titolare il Comune di Firenze da parte di persone fisiche o giuridiche a fini diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- **licenza per il riutilizzo:** il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- **banca dati:** insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati e accessibili mediante strumenti software;
- **dataset:** collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- **metadato:** dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- **interoperabilità:** in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise

## **TITOLO II – Ambito di applicazione**

### **Art. 3 - Dati oggetto del Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare si applica a tutti i dati del Comune di Firenze da rendere accessibili pubblicamente in formato aperto (Open Data).

#### **Art. 4 - Esclusioni**

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che comunque occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. 322/1989

### **TITOLO III - Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati**

#### **Art. 5 - Pubblicazione dei dati**

1. Il Comune di Firenze pubblica dati ed informazioni relative al catalogo dei dati e dei metadati sulla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013.
2. I dati pubblici vengono pubblicati nel portale Open Data ([opendata.comune.fi.it](http://opendata.comune.fi.it)), che garantisce la facilità di ricerca e fruizione di tali dati, sia scaricabili in formati standard e aperti, sia consultabili tramite mappa interattiva (nel caso di dati georeferenziati).
3. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4.
4. Il Comune di Firenze favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
5. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
6. Il Comune di Firenze rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo a difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

#### **Art. 6 - Riutilizzo dei dati pubblici**

1. I dati pubblici sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, in ottemperanza alle "Linee Guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico", con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi. L'individuazione dello specifico tipo di licenza è soggetta a verifica periodica sulla scorta dell'evoluzione tecnica della materia.

2. I dati e documenti che il Comune di Firenze pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

3. La licenza adottata sarà quella internazionalmente riconosciuta e consentirà, anche per finalità commerciali, di:

- condividere, e quindi copiare, distribuire ed esporre i dati al pubblico;
- modificare, trasformare e aggregare dati per la creazione di lavori derivati con l'ulteriore specifica per cui:
  - nel caso di richieste di attribuzione, sussiste il solo vincolo di attribuire in maniera opportuna la paternità dei dati, fornendo un link alla licenza ed indicando eventuali modifiche apportate;
  - nel caso di richieste di condivisione, sussistono i due seguenti vincoli:
    - distribuire eventuali lavori derivati con la stessa identica licenza che governa il lavoro originale;
    - attribuire in maniera opportuna la paternità dei dati, fornendo un link alla licenza e indicando eventuali modifiche apportate.

4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli al Comune di Firenze

### **Art. 7 - Partecipazione**

1. Qualora pervenga una richiesta di pubblicazione riguardante dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza del Comune di Firenze e la pubblicazione avviene entro 30 giorni.

2. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta alla Direzione competente sul dataset. Il Comune di Firenze non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste; la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili e tenuto conto dell'interesse pubblico sottostante.

## **TITOLO IV – Attuazione**

### **Art. 8 – Competenze e responsabilità**

1. I titolari delle banche dati dell'Ente sono tenuti a rispondere alle esigenze di pubblicizzazione dei relativi dati in formato aperto previa verifica di non sussistenza di cause di esclusione o necessità di preventivo adeguamento ai sensi del precedente articolo 4.

2. La competenza sulla pubblicazione dei dataset pubblici è della Direzione Sistemi Informativi e avviene a cura del responsabile della EQ risorse dati, Open Data e SIT previo nulla osta, ai sensi del comma precedente, del titolare della banca dati e secondo le linee guida AgID "Linee Guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico"

### **Art. 9 - Decorrenza e pubblicità**

1. Il presente Disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Il presente Disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze, nella sezione "Amministrazione trasparente/catalogo dei dati, metadati e banche dati".